



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

composta dai magistrati

1. dr. Rosa B. Cristofano

2. dr. Edoardo Cilenti

3. dr. Maristella Agostinacchio

Presidente rel.

Consigliere

Consigliere

A seguito di trattazione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.6.2022 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2021/2020 r. g. sezione lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente pro – tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., per la carica domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli e Itala de Benedictis, la quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC avv.itala.debenedictis@postacert.inps.gov.it, tutti con procura generale alle liti per atto notar P. Castellini di Roma del 15.07.2015 repertorio n° 80974, ed elettivamente domiciliato, per la presente procedura, in Napoli alla via De Gasperi n. 50

- appellante

CONTRO

MAZZA ENZO, rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di 2° grado, dall'Avv. Antonio Crocetta presso il cui studio in Napoli, alla Piazza Garibaldi n. 73 tutti elettivamente domiciliato;

Si fa richiesta di ricevere le comunicazioni e le risultanze processuali del presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica: p.e.c.:

antoniocrocetta@avvocatinapoli.legalmail.it

- appellato

OGGETTO : Appello la sentenza n° 170/2020 del Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, emessa in data 21.1.2020 e depositata in pari data

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 04.01.2013 presso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro , Mazza Enzo proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2012 00039804 30 000 notificato in data 27.11.2012 con cui gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro 15.219,25 a titolo di contributi IVS gestione commercianti per l'anno 2005, e fondato su un presunto accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.

Con la sentenza sopra indicata il Tribunale adito così disponeva :

-a) *in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti perché prescritti i contributi, e le conseguenti sanzioni, di cui all'avviso di addebito l'avviso di addebito n. 328 2012 00039804 000;*

b) *condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite*

Avverso detta decisione interponeva tempestivo gravame l'istituto previdenziale con atto depositato in data 21.9.2020 deducendone l'erroneità in quanto il primo giudice aveva ritenuto , ai fini interruttivi , della prescrizione non provata la notifica dell'accertamento tributario laddove invece detto accertamento fiscale non solo risultava conosciuto dall'opponente, come emergeva dagli scritti difensivi ma risultava notificato in data 26.3.2010, come da documentazione che produceva e della cui ammissibilità in grado di appello non poteva dubitarsi alla stregua della giurisprudenza che richiamava Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare l'opposizione formulata in prime cure , con vittoria delle spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva Mazza Enzo che eccepiva:

1) l'inammissibilità dell' appello per violazione dell' art. 434 c.p.c.;

2) Inammissibilità del deposito di nuovi documenti per violazione dell' art. 345 c.p.c. che stabilisce che, in appello, «*non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.*».

3)l'irrilevanza dell' accertamento fiscale (Agenzia delle Entrate) ai fini della interruzione della prescrizione dei crediti INPS;

4) l'infondatezza dell'eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 cc n. 8.

Concludeva, pertanto, per il rigetto del gravame e la condanna dell'Inps al pagamento delle spese processuali e onorari di causa, con attribuzione al procuratore anticipatario.

All'odierna udienza, celebrata secondo le modalità della trattazione orale come richiesta dalla difesa dell'appellato, la causa è stata decisa come da dispositivo pubblicato telematicamente.

Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.

La Suprema Corte, a sezioni unite, ha affermato il principio secondo cui *“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”* (Cass. sez. un. 16/11/2017 n. 27199).

La Corte ha evidenziato che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c., applicabile agli atti di appello proposti dopo l'11/9/2012, non contiene più il riferimento all'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici di impugnazione presente nel testo precedente, ma dispone che *“la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità :1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”*. Ma la modifica in questione, *“lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'appello”*, si è limitata ad esigere che le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, per cui nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze sarà poi diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Dunque, a parere della Corte, l'individuazione di un *“percorso logico alternativo a quello del primo giudice”* non deve necessariamente tradursi in un *“progetto alternativo di sentenza”*, essendo invece richiesto -in applicazione del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata- che parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto della

censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. sez. un. 16/11/2017 n. 27199).

Esaminando la fattispecie in esame alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte deve rilevarsi che l'onere, nel caso in esame, è stato compiutamente assolto dall'Istituto che ha ampiamente argomentato i motivi di gravame con preciso riferimento alle parti della sentenza contestate ed ha ampiamente illustrato le argomentazioni a sostegno del suo assunto.

Di qui l'ammissibilità dell'appello.

Nel merito la Corte giudica il gravame fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.

Ed infatti il motivo di gravame relativo alla rilevanza dell'accertamento fiscale, ai fini dell'interruzione della prescrizione, appare dirimente. Deve essere allora rivalutata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo vantato dall'Inps, sollevata tempestivamente dalla difesa del Mazza in primo grado ed accolta dal primo giudice.

Va detto che l'Inps dava atto, nella propria memoria difensiva di primo grado, al fine di confutare l'eccezione di prescrizione, dell'esistenza di un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, relativo al conseguimento di un maggior reddito rispetto al dichiarato per l'anno 2005, notificato all'opponente in data 26.3.2010 e non opposto, a seguito del quale era stata formulato l'avviso di addebito.

Su tale specifica deduzione, in punto di fatto, nulla veniva eccepito né contestato dalla difesa dell'opponente, che, anzi a pag. n. 2 del ricorso introduttivo del giudizio, precisava: *“Invero, l'atto qui impugnato fa riferimento ad un accertamento fiscale, operato dalla Agenzia delle Entrate di Caserta per l'anno 2005 in capo al ricorrente, in cui sarebbe stato accertato un maggior reddito in capo allo stesso, che avrebbe determinato la debenza di ulteriori contributi previdenziali oltre il minimale, così come calcolati dall'INPS”*.

Quindi, la stessa difesa del Mazza dà piena contezza e conoscenza dell'esistenza dell'accertamento nei propri confronti per l'anno 2005 da parte dell'Ufficio delle Entrate.

Ciò posto, venendo al *punctum dolens* della dedotta vicenda processuale deve ritenersi che la notifica dell'accertamento stesso, costituisca valido atto interruttivo anche in favore dell'Inps.

In argomento, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato: *“In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n.*

600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS" (Cassazione Sez. Lavoro n. 17769 del 08/09/2015).

In particolare, muovendo proprio dal fatto che l'art. 1, d.lgs. n. 462/1997, ha demandato all'Agenzia delle Entrate un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, commettendole anche di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, la Corte ha affermato che, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS.

L'indirizzo appare assolutamente convincente, non potendo logicamente sostenersi che, a seguito dell'attribuzione delle potestà relative alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, l'Agenzia delle Entrate possa essere considerata un soggetto diverso dal titolare del credito, nel senso di cui all'art. 2943 c.c.-

Ed ancora Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, n. 13463 ha ribadito:

In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito.

Infine da ultimo la Suprema Corte con sent. n. 18950/2021 ha affermato che.... ormai consolidato il principio di diritto secondo cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, ancorchè l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, con la

conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3 deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'eventuale atto successivo con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, avendo quest'ultimo mera efficacia interruttiva della prescrizione (v. Cass. n. 13463 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 19640 e 27950 del 2018; da ultimo Cass. n. 5413 del 2020).

In altri termini, l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1 di un determinato reddito dapprima non emerso, non individua fatti costitutivi del diritto contributivo dell'ente previdenziale ma dispiega soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell'I.N.P.S.

Pertanto, considerato che l'Inps ha prodotto documentazione nella quale è indicata nel 26.3.2010 la data in cui l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate è stato notificato all'odierno appellato, rilevato che i contributi per l'anno 2005 avrebbero dovuto essere pagati alla scadenza del 30.6.2006, ne consegue che con la notifica dell'accertamento tributario del 26.3.2010 e con la notifica dell'avviso di addebito del 27.11.2012 è stata tempestivamente ed utilmente interrotta la prescrizione.

Quanto all'eccezione di inutilizzabilità della documentazione relativa alla notifica dell'accertamento tributario in quanto depositata per la prima volta in grado di appello, la stessa viene acquisita dal Collegio attraverso l'esercizio dei poteri di ufficio, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., essendo la stessa indispensabile ai fini della decisione della causa.

Va anche detto che i suddetti poteri officiosi sono peraltro esercitati con riferimento a fatti allegati dalle parti. Ed infatti da una parte Istituto INPS, a pag. 5 della propria memoria di costituzione nel giudizio di 1° grado, aveva specificamente allegato: *“Da una verifica effettuata, come si legge nella relazione amministrativa, risulta che i contributi IVS a percentuale richiesti sono dovuti all'accertamento di maggior reddito da parte della Agenzia delle Entrate n. RE 5010100593 per l'anno 2005, notificato al contribuente in data 26.03.2010”.*

A sua volta parte ricorrente già nel ricorso introduttivo del giudizio (pag 2), come si è detto, aveva precisato: *“Invero, l'atto qui impugnato fa riferimento ad un accertamento fiscale, operato dalla Agenzia delle Entrate di Caserta per l'anno 2005 in capo al ricorrente, in cui sarebbe stato accertato un maggior reddito in capo allo stesso, che avrebbe determinato la debenza di ulteriori contributi previdenziali oltre il minimale, così come calcolati dall'INPS”.*

Del resto la S. C. ha affermato che l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi diversamente dall'eccezione di prescrizione come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ma sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o

acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio ai sensi dell'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., dal giudice, tenuto, secondo tale norma all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Pertanto ,nella specie , in presenza di un quadro allegatorio che non consenta di ritenere sicuramente insussistente un fatto costitutivo od impeditivo, l'esercizio di tali poteri istruttori costituisce atto doveroso ove l'incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie sollecitate dal giudice. (v. Cass n. 16542/2010)

Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta l'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'INPS nel presente grado, per cui l'avviso di accertamento Tributario notificato in data 26.03.2010, costituisce indubbiamente valido atto interruttivo della prescrizione per il recupero dei contributi.

La sentenza di primo grado, assorbito ogni altro motivo di doglianza , deve dunque essere riformata, non essendo maturata la prescrizione dei crediti sottostanti all'avviso di addebito impugnato n. 328 2012 00039804 30 000.

Le spese del doppio grado devono essere poste a carico della parte soccombente e si liquidano come da successivo dispositivo, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile *ratione temporis* al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- a) accoglie l'appello proposto dall'Inps e per l'effetto rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito proposta in primo grado da Mazza Enzo ;
- b) condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, nella complessiva somma di euro 1.100,00 e ,per il presente grado ,in euro 1.300,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa, se dovute .

Così deciso in Napoli in data 13.6.2022

Il Presidente

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.

